



Anno 2022

Determinazione n. 60

OGGETTO : Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l'affidamento diretto della fornitura di beni informatici destinati al funzionamento degli uffici e alle attività dei progetti di ricerca attivi presso l'*INAF-OAS* di Bologna, tramite *Trattativa Diretta MEPA n. 2089004*.
(*CIG: Z3635D990A*)

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'*"Istituto Nazionale di Astrofisica"* come *"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il *"Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"*;
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della *"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"* e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il *"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"*;



- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”**;
- VISTO** lo **“Statuto”** dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura **“coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”**;
- VISTO** il **“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura **“...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”**;
- VISTO** il **“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, “Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale” n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07 febbraio 2006;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”**, e che dispone tra l’altro che, qualora **“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”**;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente **“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”**, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:
- **“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi**



gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;

➤ *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*

➤ *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

➤ *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*

➤ *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*

➤ *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;



- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune ***“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50”***;
- VISTO** in particolare l’articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la ***“rubrica”*** del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, in luogo di ***“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”***;
- VISTO** il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante ***“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”***, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 aprile 2019, numero 92, e in vigore dal 19 aprile 2019, convertito ***in legge del 14 giugno 2019 n. 55***, recante ***“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”*** pubblicato in GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019, in particolare, l’articolo 1, lettera f) punto cinque, che ha modificato l’articolo 36, comma 6-ter del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, stabilendo che ***“Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali...”***;
- VISTO** l’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che ***“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”***;
- VISTO** l’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che ***“le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”***;
- VISTO** l’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che ***“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché***

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

- VISTA** la Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili."***, che ha modificato il **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il ***"Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Esercizio Finanziario 2020 e il Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022"***;
- VISTO** il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante ***"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"***, convertito in **legge 11 settembre 2020, n. 120** che ha derogato alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e b);
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 ***"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"***, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 30 dicembre 2020 numero 322 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 numero 77, contenente ***"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"***, convertito, con modificazioni, nella **Legge 29 luglio 2021, numero 108**;
- ATTESO** che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, ai sensi **dell'art. 51 della legge n. 108 del 2021**, è ammessa la possibilità di effettuare ***"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"***;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 ***"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"***;

- VISTO** il Decreto di nomina del 30 dicembre 2020, numero 14, del Presidente dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*, con il quale il Dott. **Andrea COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell'*"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* del 30 dicembre 2020, numero 188, ad oggetto *"conferimento degli incarichi di Direzione di alcune "Strutture di Ricerca" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"*", con il quale il Dott. **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dell'*"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*;
- VISTA** la *"Richiesta di acquisizione di beni o servizi"*, presentata in data 30/03/2022 e sottoscritta dal sig. **Roberto DI LUCA**, in qualità di Responsabile delle infrastrutture e dei servizi di rete del plesso Battiferro e referente per gli acquisti informatici del plesso Battiferro e Loiano dell'INAF *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, relativa all'acquisto di beni informatici destinati al funzionamento degli uffici e alle attività dei progetti di ricerca attivi presso *INAF-OAS* di Bologna;
- RILEVATA** la necessità di procedere all'acquisizione in oggetto, per le ragioni esposte dal sig. **Roberto DI LUCA** nella summenzionata *"Richiesta di acquisto di Beni o servizi"* tramite affidamento diretto a seguito di consultazione di operatori economici, scelti tra soggetti in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, individuati tra coloro che risultano iscritti nel elenco dei fornitori MEPA, nel rispetto del criterio di rotazione, economicità ed efficienza;
- VISTO** il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"* pubblicato in GU Serie Generale n.255 del 30-10-2019, che prevede: *"Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:*
- a) *le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;*
 - b) *le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p. a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività."*;



- ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, alla data di oggi non sono attive Convenzioni stipulate da operatori economici con la "**Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)**", per l'affidamento di una fornitura identica o analoga a quella innanzi specificata;
- CONSIDERATO** invece che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, per l'affidamento della fornitura in argomento è possibile ricorrere al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**", in quanto i beni richiesti sono contemplati nel bando di abilitazione allo stesso "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**", denominato "**Fornitura di beni alle Pubbliche Amministrazioni**";
- CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data del 27 marzo 2018, il "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**" prevede la funzionalità denominata "**Trattativa Diretta**", la quale consente alle Stazioni Appaltanti di negoziare le condizioni contrattuali dell'acquisto e il prezzo di aggiudicazione direttamente con un unico operatore economico, in vista del successivo affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "**Codice dei Contratti Pubblici**", e successive modificazioni e integrazioni;
- ATTESO** che in data 01/04/2022, secondo le disposizioni riportate nella summenzionata "**Richiesta di acquisto di Beni o servizi**", dal RUP Roberto DI LUCA, è stata avviata la *Trattativa Diretta* sul portale *MEPA n. 2089004*, con l'Operatore Economico C&C CONSULTING S.P.A. identificato con Partita Iva: 05685740721, con sede legale in viale L. EINAUDI,10, 70125, BARI;
- VISTA** l'offerta presentata dall'Operatore Economico in relazione alle summenzionate Trattative Dirette, per un corrispettivo complessivo stabilito in € 14.124,00 (euro quattordicimilacentoventiquattro,00), al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente;
- VALUTATA** dal RUP la conformità tecnica e la congruità economica delle summenzionate offerte;
- VISTO** l'art. 103, comma 11 del Codice dei contratti che prevede, "*...È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di*



prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

- VISTO** l'art. 1, comma 4 della Legge n. 120/2020, che prevede per gli appalti sotto soglia, *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente...";*
- RITENUTO** in considerazione della tipologia e specificità della procedura, che non ricorrano particolari esigenze che giustificano la richiesta della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che in ragione delle caratteristiche dell'offerta e della comprovata notorietà, solidità ed affidabilità dell'Operatore Economico non risulti necessario richiedere la cauzione definitiva;
- VISTO** l'art. 36 comma 6 ter del D.lgs. n. 50 del 2016, che prevede *"nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.";*
- VISTO** il "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line" numero **INAIL_31334505 valido fino al 07/06/2022**, dal quale risulta che la posizione dell'impresa aggiudicataria è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- VERIFICATO** che a carico della ditta aggiudicataria, alla data del 12/04/2022, non risultano annotazioni nel "**Casellario delle imprese**", gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- VISTO** il "**Documento di verifica di autocertificazione**" numero PV5719608, rilasciato telematicamente dal Registro imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale attesta che la ditta aggiudicataria è regolarmente iscritta alla CCIAA di BARI per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;
- VISTA** la richiesta di "**Verifica della regolarità fiscale**" trasmessa telematicamente con Prot n. 391 del 12/04/2022 all'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale di BARI;



- ACQUISITA** l'autocertificazione della ditta, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione, trasmessa, firmate digitalmente, unitamente all'offerta economica sul portale MEPA;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2021, numero 82, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell' "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo all'Esercizio Finanziario 2022;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, **di procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e integrazioni, **della fornitura di beni informatici destinati al funzionamento degli uffici e alle attività dei progetti di ricerca attivi presso l'INAF OAS di Bologna, tramite Trattativa Diretta MEPA n. 2089004.**

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento della fornitura specificata nell'articolo 1 della presente Determinazione per un importo complessivo di **€ 14.124,00 (euro quattordicimilacentotrentaquattro,00), al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente**, comprensivo del contributo gestione e spedizione per l'ordine, all'Operatore Economico **C&C CONSULTING S.P.A.**

Articolo 3. Di individuare il "**Responsabile Unico del Procedimento**" per l'appalto descritto nell'articolo 1 della presente Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni nel sig. Roberto DI LUCA;

Articolo 4. Di individuare il Dott. Valerio PASTORE come supporto al RUP incaricandolo della direzione dell'esecuzione della presente procedura;

Articolo 5. Di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa per gli importi relativi alla fornitura in oggetto, sui fondi del Bilancio Annuale di Previsione dell' "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2022, sul Centro di Responsabilità 1.13 "**OAS Bologna**", sui relativi Obiettivi Funzione e i pertinenti capitoli di spesa secondo l'articolazione riportata nell'elenco relativo alla procedura in oggetto.

Bologna, 21/04/2022

Il Direttore

Dott. Andrea Comastri

